

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-78 del 09/01/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: COMPENSATI BOSI SRL. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE LEGNO COMPENSATO, PLACCATO ED AFFINI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN PIACENZA, STRADA VOLTONE DECCA - RONCAGLIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-68 del 08/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno nove GENNAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: COMPENSATI BOSI SRL.  
ATTIVITÀ: "PRODUZIONE LEGNO COMPENSATO, PLACCATO ED AFFINI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN PIACENZA, STRADA VOLTONE DECCA - RONCAGLIA.

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

##### Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 527 del 03/04/2023 con cui è stato adottato il PAIR 2030;

##### Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3349 del 17/07/2020 è stata adottata, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla ditta COMPENSATI BOSI SRL (C.F. 00320130339), con sede legale in Piacenza, Strada Voltone Decca - Roncaglia, rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 79865 del 11/08/2020, (acquisito al prot. Arpa n. 199644 del 05/12/2022), per l'attività di "produzione legno compensato, placcato ed affini" svolta nello stabilimento sito in Piacenza, Strada Voltone Decca - Roncaglia, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-705 del 14/02/2023 è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, la suddetta D.D. n. 3349/2020, relativamente alla matrice “emissioni in atmosfera” (provvedimento conclusivo del Suap del Comune di Piacenza prot. n. 31709 del 09/03/2023, acquisito al prot. Arpae n. 42170 in pari data);

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 109400 del 17/08/2023, acquisita al prot. Arpae n. 141835 in pari data, il SUAP del Comune di Piacenza ha trasmesso l’istanza presentata, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta “COMPENSATI BOSI SRL (C.F. 00320130339), finalizzata all’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale) per lo svolgimento dell’attività di “produzione legno compensato, placcato ed affini” svolta nello stabilimento sito in Piacenza, Strada Voltone Decca - Roncaglia (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all’art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*modifica sostanziale*);
  - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (*proseguimento senza modifica*);
- con nota prot. n. 145106 del 25/08/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 146889 del 29/08/2023 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/902, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della predetta legge, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 155138 del 13/09/2023 questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 165762 del 02/10/2023, la ditta ha richiesto una proroga per la trasmissione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 168434 del 05/10/2023 questa Agenzia ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 177561 del 19/10/2023 è stata prodotta dalla ditta la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 179609 del 23/10/2023 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;

**Rilevato** che dall’istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice “emissioni in atmosfera”, (rif. Attività n. 11 del 04/12/2023 Sinadoc 30294/2023) risulta che:

- l’istanza è stata presentata per la modifica del punto di emissione E1 – centrale termica, mentre gli altri punti di emissione autorizzati rimangono invariati;
- la modifica riguarda la sostituzione del medio impianto di combustione esistente (potenza nominale pari a 8.000.000 kCal/h equivalenti a circa 9,304 MW) con uno **nuovo** di potenza termica nominale pari a **6,978 MW** (originariamente alimentato a metano, ma modificato per poter utilizzare l’olio BTZ); il consumo massimo di combustibile olio BTZ indicato è pari a 200 t/anno;
- la scelta di alimentare l’impianto ad olio BTZ deriva dalla necessità di riattivare il processo produttivo, ed è propedeutica alla conversione a metano, mediante l’allaccio alla rete del gas naturale (viene fornito il preventivo del distributore);
- è prevista la dismissione dell’olio BTZ, a seguito di realizzazione delle linea del metano, le cui tempistiche dipendono dal fornitore del gas, essendovi opere esterne allo stabilimento. Il termine indicato per l’avvio dell’intervento di realizzazione delle opere per la fornitura da parte del gestore della rete gas, è marzo 2024. La data ultima per la fine dei lavori è stimabile in 12 mesi dall’inizio degli stessi, quindi entro marzo 2025;
- **la ditta dichiara il rispetto dei limiti fissati per i medi impianti nuovi** e che l’impianto sarà adeguato a quanto disposto dall’art. 294 del D.Lgs. 152/06 entro il 30.01.2024;
- risulta applicabile quanto disposto dal comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/06, ma il BTZ cesserà di essere impiegato una volta completato l’allacciamento alla rete del metano;

**Atteso che** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 108871 del 23/10/2023 (prot. ARPAE n. 1792920 del 23/10/2023) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole;
- nota prot. n. 149420 del 07/11/2023 (prot. ARPAE n. 189176 in data 08/11/2023) - Comune di Piacenza: parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:
  - la Ditta dovrà entro Aprile 2024, secondo quanto indicato nel cronoprogramma trasmesso in data 12/11/2022, inviare agli Enti copia della richiesta di fornitura GN presentata al gestore della rete;
  - conseguentemente entro Luglio 2024, secondo quanto indicato nel cronoprogramma trasmesso in data 12/11/2022, la Ditta dovrà presentare nuova istanza di modifica dell'A.U.A.;
  - l'attività in discorso, insalubre di 1a classe, dovrà essere condotta in modo da non arrecare danno o pericolo alla salute delle persone che utilizzano gli insediamenti presenti nella zona;
  - nel caso sia accertato il superamento dei limiti di legge per le emissioni in atmosfera da parte della Ditta, l'attività dovrà essere immediatamente sospesa fino a che la stessa dimostri il rientro nei limiti di emissione autorizzati;
- nota prot. n. 198461 del 22/11/2023 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Piacenza: parere favorevole, con prescrizioni;

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Su proposta** del Responsabile del Procedimento;

#### **ASSUME**

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

#### **DETERMINA**

**1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale) in favore della ditta COMPENSATI BOSI SRL (C.F. 00320130339), con sede legale in Piacenza, Strada Voltone Decca - Roncaglia per lo svolgimento dell'attività di "produzione legno compensato, placcato ed affini" svolta nello stabilimento sito in Piacenza, Strada Voltone Decca - Roncaglia, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**2. di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE N.E1 centrale termica alimentata ad olio BTZ – P = 6,978 MWt**

Portata massima 11000 Nm<sup>3</sup>/h

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	300	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	200	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E2 levigatrice e squadratrice**

Portata massima	24500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Formaldeide	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema abbattimento:	Filtro a maniche	

**EMISSIONE N. E4 reparto incollaggio n. 1 - Pressa multivano DIFFENBACHER**

Portata massima	19000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Formaldeide	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema abbattimento:	-	

**EMISSIONE N. E5 reparto incollaggio n. 1 - Pressa multivano DIFFENBACHER**

Portata massima	22500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Formaldeide	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema abbattimento:	-	

**EMISSIONE N. E6 reparto essiccamento - essiccatoio Babcook**

Portata massima	7600	Nm <sup>3</sup> /h
-----------------	------	--------------------

Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organiche volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

Sistema abbattimento: -

I limiti di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

**EMISSIONE N. E7 reparto essiccamento - essiccatoio Babcook**

Portata massima	7600	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organiche volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

Sistema abbattimento: -

I limiti di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

**EMISSIONE N. E8 reparto essiccamento - essiccatoio Babcook**

Portata massima	7600	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

Sistema abbattimento: -

I limiti di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

**EMISSIONE N. E9 reparto essiccamento - essiccatoio Babcook**

Portata massima	7600	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

Sistema abbattimento: -

I limiti di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

**EMISSIONE N. E10 reparto essiccamento - essiccatoio Babcook**

Portata massima	7600	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema abbattimento:	-	

I limiti di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

**EMISSIONE N. E14 reparto selezionatura fogli D.L.M.**

Portata massima	36000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-	

**EMISSIONE N. E15 reparto selezionatura fogli D.L.M.**

Portata massima	36000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-	

**EMISSIONE N. E16 reparto selezionatura fogli D.L.M.**

Portata massima	36000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	-	

**EMISSIONE N. E17 reparto selezionatura fogli D.L.M.**

Portata massima	36000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g

Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
---------	---	--------------------

Sistema di abbattimento: -

#### **EMISSIONE N. E18 reparto selezionatura fogli D.L.M.**

Portata massima	36000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
---------	---	--------------------

Sistema di abbattimento: -

#### **EMISSIONE N. E23 cupolino locale preparazione colle**

#### **EMISSIONE N. E26 scarico aria movimentazione fogli**

#### **EMISSIONE N. E27 scarico aria movimentazione fogli**

#### **Torrini T1, T2, T3, T4, T5 e T6**

- a) **entro 15 giorni dal rilascio della presente AUA** devono essere prodotte al SAC di Arpae di Piacenza tutte le informazioni previste dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 per il medio impianto di combustione di cui all'emissione E1 necessarie ai fini dell'iscrizione dell'impianto nel registro specifico;
- b) **l'impianto di cui all'emissione E1 deve essere adeguato a quanto disposto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06 entro il 31.1.2024;**
- c) L'olio combustibile BTZ deve rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- d) Il gestore non deve superare un consumo annuo massimo di olio combustibile pari a 200 t. I relativi consumi annui, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su un apposito registro, che può coincidere con altri registri eventualmente in uso presso lo stabilimento;
- e) **entro il 31.3.2024** deve essere trasmessa al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, nonché al Comune di Piacenza la documentazione attestante l'avvio delle procedure per il collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale (cd. Metano);
- f) **entro il 31.5.2025 dovrà essere convertito a gas naturale (cd. Metano) l'impianto di cui all'emissione E1.** A tal fine dovrà essere presentata preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 producendo la documentazione del caso, tra cui le **tutte le informazioni previste dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06** per il medio impianto di combustione di cui all'emissione E1 necessarie ai fini dell'iscrizione dell'impianto nel registro specifico;
- g) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- h) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e, **con l'esclusione di T1, T2, T3, T4, T5 e T6, E23, E26 ed E27**, essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- i) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno **annuale** per le emissioni E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E14, E15, E16, E17, E18 ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- j) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

- k) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- l) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- m) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- n) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- o) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- p) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;
- q) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- r) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013;  
**umidità** - vapore acqueo (H<sub>2</sub>O): UNI EN 14790:2017;  
**polveri**: UNI EN 13284-1:2017;  
**ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);  
**ossidi di zolfo**: UNI EN 14791, UNI CEN/TS 17021:2017 (Analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);  
**Composti organici volatili (espressi come COT)**: UNI EN 12619;  
**Formaldeide**: US EPA TO11A o NIOSH 2016;
- s) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione: metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati; altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- t) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa e di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa e di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- u) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della

durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;

- v) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
  - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- w) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- x) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- y) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- z) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- aa) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- bb) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- cc) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, **all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) ed al Comune** nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. la data di messa in esercizio dell'impianto generante E1 con almeno 15 giorni di anticipo;
  2. entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad **almeno tre monitoraggi** di E1 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;

- dd) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- ee) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- ff) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- gg) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

#### **6. di fare salvo:**

- che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dai Regolamenti CE 830/2015 e 878/2020;
- quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;
- che l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
- che l'attività, insalubre di 1<sup>a</sup> classe, deve essere condotta in modo da non arrecare danno o pericolo alla salute delle persone che utilizzano gli insediamenti presenti nella zona come indicato nel succitato parere comunale;

**7. di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

**8. di dare atto** che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

**9. di dare atto**, altresì, che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005  
s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**